LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1893

più che non ho sott'occhio il lavoro fatto dalla Commissione presieduta dal senatore Gravina.

Ad ogni modo, tanto la memoria, che mi venne consegnata dal collega onorevole Clementini, quanto le osservazioni, che sono state fatte in questa Camera, m'impongono il dovere di riesaminare la questione.

Assumo formale impegno verso i miei colleghi di studiare la questione e di presentare, o ad essi in privato, od in piena Camera, il risultato delle mie indagini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Debbo fare una semplice preghiera all'onorevole ministro del tesoro, in aggiunta alle raccomandazioni fatte dagli onorevoli Vendramini, Rizzo e Clementini, ai quali completamente mi associo.

Innanzi tutto devo osservare all'onorevole ministro, che questa legge contempla i danneggiati delle inondazioni dell'ottobre 1889, e che sono ormai scorsi 3 anni senza che quei vantaggi che dovevano andare a beneficio dei piccoli proprietari, dei fittaiuoli e dei mezzadri, e che si riducono in sostanza a ben poca cosa, siano stati da essi risentiti.

E poichè la provincia di Treviso si aspettava da questa legge un giovamento un poco più immediato, perciò prego l'onorevole ministro che voglia condurre questo studio con la massima sollecitudine, come è d'altronde suo costume; in quanto che mi sembra che dopo tre anni possa esser venuto il momento perchè questi poveri piccoli proprietari, fittaiuoli e mezzadri, nell' interesse principalmente dei quali io parlo, possano risentire finalmente i benefici, per quanto magri, di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Rinnovo anche all'onorevole Mel l'assicurazione, che ho data agli altri colleghi che si occuparono di questo argomento. Se si è perduto tempo non ne ho colpa. Solo da pochi giorni l'onorevole deputato Clementini mi ha invitato ad interessarmi di questa questione e studiarla; ed oggi vi sono eccitato vieppiù da parecchi colleghi. Prometto di farlo subito, ma il ritardo, qualunque esso sia, non è certo addebitabile a me.

Mel. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Mel. Ringrazio l'onorevole ministro delle

dichiarazioni che ha fatto, e gli osservo che fin dal giugno scorso rivolsi al Governo una formale interrogazione su quest'argomento, e che una eguale raccomandazione ebbi a fare nel dicembre scorso, sentendomi rispondere dal suo collega il ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Genala, che questa materia apparteneva più propriamente al ministro del tesoro. È già un anno, dunque, che io prego e sollecito il Governo a fare qualche cosa e quindi non è il caso di frapporre ulteriori indugi.

Vendramini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vendramini. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle sue dichiarazioni, e dell'impegno preso di provvedere a quest'argomento. Spero cesserà così lo spettacolo, che si ha per la prima volta, che i fondi destinati alla beneficenza siano soverchi.

Presidente. Non essendovi proposte, il capitolo 129 rimane approvato nello stanziamento proposto di lire 10,211. 20.

Capitolo 130. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria), lire 657,821.16.

Capitolo 131. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria), lire 8,765. 25.

Capitolo 132. Indennità dovute secondo le leggi per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, per memoria.

Capitolo 133. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003, lire 4,000,000.

Capitolo 134. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo